

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"BEN-E"
IN MEMORIA DI EUGENIO BENAZZO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita per iniziativa dei coniugi Anna Maria Benazzo e Ruggero Perugini una Associazione senza scopo di lucro denominata **"BEN-E" IN MEMORIA DI EUGENIO BENAZZO.**

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Torino, Strada di Fenestrelle 168.

Articolo 3 - DURATA

L'Associazione ha durata indeterminata ed opera esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

Articolo 4 - OBIETTIVI E FINALITA'

L'attività dell'Associazione si ispira ai principi della Carità cristiana e della promozione integrale della persona.

L'Associazione si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sanitaria, assistenza sociale e socio-sanitaria nonché dell'istruzione e della formazione. Si propone lo svolgimento di attività di utilità sociale interpretate alla luce delle condizioni storiche di una società in evoluzione, prestando attenzione prioritaria ai soggetti che si trovano in stato di maggior bisogno. Svolge altresì la sua attività in cooperazione e aiuto degli enti religiosi.

Gli obiettivi e le finalità dell'Associazione sono di provvedere all'assistenza, alla tutela della

salute, alla cura e recupero funzionale, sociale e morale di soggetti svantaggiati, di qualunque età, sesso e condizione.

L'Associazione, nei settori di propria attività, può promuovere la ricerca scientifica su temi di particolare interesse sociale e medico; le attività di ricerca scientifica sono svolte in collegamento con Università, Enti di ricerca, altre associazioni, fondazioni e Enti religiosi.

L'Associazione cura altresì iniziative di formazione nei settori relativi alle proprie attività. Può collaborare con istituti nazionali e internazionali aventi analoghe finalità.

L'Associazione non potrà avere né assumere in ogni caso scopi di lucro di alcun tipo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 5 - ASSOCIATI IN GENERALE

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che intendano concorrere alla realizzazione degli scopi e dei programmi dell'Associazione e che vengano accolti tramite voto positivo del Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato.

Gli associati si dividono in:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci sostenitori
- Soci onorari

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno contribuito fattivamente alla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori durano in carica a vita.

Sono soci ordinari le persone o gli enti che dichiarino di condividere le finalità

dell'Associazione.

Sono soci sostenitori coloro che versano una quota associativa maggiore di quella ordinaria.

Sono soci onorari coloro che si sono distinti per meriti particolari nella realizzazione delle attività dell'Associazione. La decisione di tale riconoscimento spetta al Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

E' prevista l'intrasmissibilità della qualità di associato, della quota o comunque del contributo associativo versato.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare al Consiglio Direttivo lo specifico modulo firmato dichiarando di accettare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione e versare la quota associativa.

La domanda si intende accolta dopo trenta giorni in assenza di specifica comunicazione contraria. La domanda può venire respinta senza obbligo di motivazione e la quota versata viene rimborsata.

Tutti gli associati hanno diritto ad usufruire della documentazione disponibile, partecipare all'attività dell'Associazione, partecipare all'Assemblea con pari diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati devono corrispondere un contributo associativo annuale nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno in corso.

Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Nessun diritto può essere vantato dagli associati receduti.

Articolo 6 - AMMISSIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI

La domanda di ammissione, corredata della presentazione sottoscritta da almeno un associato, va indirizzata al Presidente Esaminati i requisiti del richiedente con riferimento all'articolo 5, la domanda viene accolta - ovvero respinta - dal Consiglio Direttivo con voto favorevole dei due terzi dei presenti, senza obbligo di motivazione.

In caso di ente giuridico pubblico o privato, la domanda di ammissione deve allegare, oltre ad una adeguata presentazione comprendente anche lo statuto, copia dell'atto di adesione; l'ente o Associazione sarà rappresentato dal legale rappresentante *pro-tempore* o da altra persona da questo delegata. Tutti gli associati hanno diritto a: frequentare la sede sociale, usufruire della documentazione disponibile, partecipare all'attività dell'Associazione, partecipare all'Assemblea con pari diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti di voto per lo Statuto, i regolamenti e l'elezione degli organi e delle cariche associative.

Gli associati devono corrispondere un contributo annuale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. In caso di mancato versamento, il Consiglio Direttivo può deliberarne la decadenza dalla qualifica di socio. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Articolo 7 - DECADENZA

La decadenza degli associati è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo a suo motivato giudizio ed è ratificata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei presenti o rappresentati nel caso di

- mancato versamento della quota associativa
- prolungata inadempienza degli obblighi assunti

- svolgimento di attività in contrasto con quelle dell'Associazione
- atti o comportamenti pregiudizievoli per l'Associazione

Nessun diritto può essere vantato dagli associati decaduti

Articolo 8 - RECESSO

Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. Nessun diritto può essere vantato dagli associati receduti o decaduti.

Articolo 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi di "BEN-E"

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente e il Vicepresidente
- Il Direttore
- Il Revisore dei Conti

Articolo 10 - ASSEMBLEA IN GENERALE

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto recante l'ordine del giorno anche per posta elettronica con preavviso non inferiore a quindici giorni. Gli associati possono intervenire personalmente o per delega ad altro associato, che non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

Il Presidente presiede l'Assemblea, in caso di assenza la stessa sarà presieduta dal Vice-Presidente, in caso di assenza di entrambi da un socio eletto dall'Assemblea dei soci.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si riunisca anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno nei giorni tra il 15 gennaio ed il 31 marzo. L'Assemblea ordinaria è convocata con un ordine del giorno che deve comprendere:

- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno solare precedente;
- l'approvazione del rendiconto preventivo per l'anno solare in corso;
- la programmazione dell'Attività;
- l'elezione del o dei Revisori contabili;
- l'elezione o il rinnovo – se alla scadenza – del Consiglio Direttivo.

Essa delibera:

- con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è competente per deliberare:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Essa delibera:

- con la presenza personale diretta o per delega di almeno 2/3 (due terzi) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti per deliberare la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di tre e non più di cinque membri, compreso il Presidente, con compiti di indirizzo e di verifica in relazione alla gestione amministrativa.

In particolare svolge anche le seguenti attività:

- a) redige i programmi di attività previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea assumendo le deliberazioni concernenti l'amministrazione dell'Associazione;
- b) redige ed approva gli eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- c) delibera la stipula di contratti o convenzioni per l'attività di ricerca;
- d) redige il bilancio da sottoporre ai soci;
- e) delibera circa l'ammissione e la decadenza dei soci;
- f) stabilisce le eventuali quote associative che possono essere differenziate per diverse categorie di soci;

g) nomina e revoca, su proposta del Presidente ed al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, il Direttore, determinandone compiti e poteri;

h) assegna su proposta del Presidente e del Direttore borse di studio e premi , ove esistenti e delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono previa convocazione fatta dal Presidente con avviso scritto anche a mezzo posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua impossibilità dal Vice-Presidente ovvero, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza alle condizioni indicate all'articolo 10.

Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: NOMINA E CESSAZIONE DALLA CARICA

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea ordinaria, che ne determina anche il numero nei limiti di quanto stabilito dall'art. 13, e rimangono in carica per tre anni; essi sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decesso o impossibilità sopravvenuta di permanere nella carica di un consigliere prima della scadenza, un sostituto è cooptato, a maggioranza semplice, dagli altri membri del Consiglio, salvo ratifica dell'Assemblea.

In caso di impossibilità di raggiungere una maggioranza prevale il voto del Presidente.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo operano gratuitamente, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'interesse dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività

istituzionali della medesima.

Articolo 15 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE: NOMINA

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza, nell'ambito dei suoi membri, il Presidente ed il Vice-Presidente, che durano in carica fino all'elezione di un nuovo Consiglio.

In caso di dimissioni, decesso o impossibilità sopravvenuta di permanere in carica di una o entrambe le cariche, il o i sostituti saranno eletti dal Consiglio a maggioranza semplice.

Articolo 16 - PRESIDENTE: FUNZIONI

Spetta al Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, e avvalendosi del Direttore, impostare per ogni anno solare un programma sociale e curare l'assegnazione di eventuali borse di studio e/o premi.

Articolo 17 - DIRETTORE

Salvo quanto previsto nell'atto costitutivo il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Il Direttore, inoltre:

- cura i rapporti e le collaborazioni con persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo a dare attuazione operativa alle rispettive deliberazioni;
- assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 18 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Il Presidente ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione nonché la

rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, in caso di sua assenza od impedimento, le sue funzioni e poteri spettano al Vice-Presidente. Il Presidente, può delegare e nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o categorie di atti.

Qualsiasi atto che comporti assunzione di obbligazioni e responsabilità finanziaria dovrà, comunque, essere preventivamente autorizzato dal Presidente.

Articolo 19 - REVISORE CONTABILE

Il Revisore contabile, o i Revisori contabili, è, o sono, eletto, o eletti, dall'Assemblea ordinaria e controlla, o controllano, la gestione amministrativa dell'Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà. Dura, o durano, in carica tre anni, è, o sono, rieleggibile, o rieleggibili e partecipa, o partecipano, su convocazione, con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal complesso delle attività attribuite all'Associazione in sede di erezione;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione e destinati a incrementare il patrimonio;
- dagli accantonamenti di eventuali avanzi di gestione che il Consiglio Direttivo con propria deliberazione disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

L'Associazione può detenere la proprietà di beni mobili ed immobili anche solo pro quota.

Articolo 21 - SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, l'Assemblea, a mente dell'art. 12 del presente Statuto, delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. L'Assemblea, nel deliberare lo scioglimento, destinerà il residuo attivo patrimoniale dell'Ente ad altra Associazione od ente senza fine di lucro aventi finalità analoghe, sentito, se del caso, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge del 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge applicabili.